



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 189

Delega al Governo in materia di riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la tutela della manifestazione internazionale del Carnevale di Viareggio

Indice

1. DDL S. 189 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 189	4

1. DDL S. 189 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 189
XVII Legislatura

Delega al Governo in materia di riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la tutela della manifestazione internazionale del Carnevale di Viareggio

Iter
23 luglio 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.189 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
[Manuela Granaiola](#) (PD)

Cofirmatari
[Silvana Amati](#) (PD) (aggiunge firma in data 13 maggio 2013)
[Andrea Marcucci](#) (PD) (aggiunge firma in data 13 maggio 2013)

Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.

Presentazione
Presentato in data **15 marzo 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013.

Classificazione TESEO
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI , BENI CULTURALI ED ARTISTICI

Articoli
VIAREGGIO (Art.2), FOLKLORE (Art.1), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1),
RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 3), MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Artt.2, 3), CORSI DI STUDIO (Art.3), STUDI E RICERCHE
(Art.3), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.3)

Assegnazione
Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente
il 23 luglio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 75 del 23 luglio 2013.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), Questioni regionali
(aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 189

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 189

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRANAIOLA**, **AMATI** e **MARCUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Delega al Governo in materia di riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la tutela della manifestazione internazionale del Carnevale di Viareggio

Onorevoli Senatori. -- Il carnevale è una festa le cui origini sono antichissime. Secondo la maggior parte degli studiosi, etimologicamente la parola carnevale deriva dal latino «*carnem levare*», popolarmente tradotto «carne-vale» o «carnasciale», perché anticamente indicava il banchetto di abolizione della carne che si teneva subito prima del periodo di astinenza e digiuno della quaresima. Il carnevale è da sempre una festa del popolo, un momento in cui vige la più assoluta libertà e tutto diviene lecito: ogni gerarchia decade per lasciare spazio alle maschere, al riso, allo scherzo e alla materialità. Lo stesso mascherarsi rappresenta un modo attraverso il quale uscire dal quotidiano, disfarsi del proprio ruolo sociale, negare sé stessi per divenire altro.

Le prime manifestazioni che ci ricordano il carnevale risalgono a 4000 anni fa. Gli Egizi, fin dai tempi delle dinastie faraoniche, furono i primi ad ufficializzare una tradizione carnevalesca, con feste, riti e pubbliche manifestazioni in onore della dea Iside, che presiedeva alla fertilità dei campi e simboleggiava il perpetuo rinnovarsi della vita.

Il carnevale greco veniva celebrato, invece, in varie riprese, tra l'inverno e la primavera, con riti e sagre in onore di Bacco, dio del vino e della vita. Le «Grandi dionisiache» dal tono particolarmente orgiastico, si tenevano tra il 15 marzo ed il 15 aprile, mese di Elafebolione, in Atene, e segnava il punto culminante del lungo periodo carnevalesco.

I «Saturnali» furono, per i Romani, la prima espressione del carnevale e gradualmente, perdendo l'iniziale significato rituale, assunsero la chiara impostazione delle feste popolari, i cui relitti sopravvivono nelle tradizioni di varie zone della nostra penisola, soprattutto nell'Italia del Sud e nelle Isole.

Le feste in onore di Saturno, dio dell'età dell'oro, iniziavano il 17 dicembre e si prolungavano dapprima per tre giorni e poi per un periodo più che raddoppiato corrispondente all'epoca dell'annuale ciclo delle nostre feste natalizie e per il loro contenuto al nostro carnevale. Caratteristica preminente dei «Saturnali» era la sospensione delle leggi e delle norme che regolavano allora i rapporti umani e sociali che contemplava lo scatenarsi della gioia vendicativa della plebe e degli schiavi e la condiscendenza del patriziato. Erano giorni di esplosione di rabbia e di frenesia incontrollata, di un'esuberanza festaiola che spesso degenerava in atti di intemperanza e di dissolutezza.

La personificazione del carnevale in un essere umano o in un fantoccio, risale, invece, al Medioevo. Ne furono responsabili i popoli barbari che, calando nei Paesi mediterranei, determinarono una sovrapposizione, o meglio una simbiosi, di usi e di costumi, assorbiti quindi dalla tradizione locale, che ne ha tramandati alcuni fino ai giorni nostri, mentre altri si sono fatalmente perduti durante il lungo e agitato andare del tempo.

Gli attori in maschera, che portavano in giro le rappresentazioni del carnevale, nel Cinquecento cominciarono ad esibirsi nelle corti, davanti ai nobili e nei magnifici palazzi rinascimentali.

In questo periodo il carnevale fu appannaggio della nobiltà e perse il carattere popolare che aveva alle origini. Nel Seicento, invece, nacquero le maschere regionali in tutta Italia, e ovunque si organizzarono compagnie girovaghe che misero in scena rappresentazioni carnevalesche.

La pratica del travestimento risale al Paleolitico, quando, in occasione dei riti magici, gli stregoni si adornavano di piume e sonagli e si coprivano il volto con maschere dipinte dall'aspetto terrificante per scacciare gli spiriti maligni. In età romana l'uso delle maschere era legato ai Baccanali, le feste in onore di Bacco, che animavano le strade, tra fiumi di vino e danze, mentre il passaggio dall'inverno alla primavera veniva celebrato di notte con i festeggiamenti di Cerere e Proserpina, che univano giovani e vecchi, nobili e plebei, nella commemorazione della vicenda della fanciulla rapita da Plutone, che la madre, dea del grano, cerca invano finché, spinto a pietà, Giove concede di farla ritornare sulla terra per sei mesi all'anno. Dalla leggenda del ratto di Proserpina deriva il ciclo delle stagioni, festeggiato con processioni per le vie alla luce di fiaccole e torce.

La Chiesa cattolica e le autorità ecclesiastiche, pur tollerando le manifestazioni carnevalesche come motivo di svago e di spensieratezza, di cui la gente, credente o non, teneva in debito conto, considerava e considera il carnevale come momento essenziale di riflessione e di riconciliazione con Dio. Si celebravano, come tuttora avviene, le Sante Quarantore, (o carnevale sacro), che si concludevano con qualche ora di anticipo la sera dell'ultima domenica di carnevale. Il carnevale ha termine il giorno del mercoledì delle Ceneri, ovvero quaranta giorni prima di Pasqua, quando, per la chiesa cattolica ha inizio la Quaresima.

La storia del carnevale e la storia del nostro Paese sono dunque strettamente legate, esso fa parte della nostra cultura, della nostre tradizioni e dell'inventiva tipica del nostro popolo.

La fama del Carnevale di Viareggio travalica i confini nazionali per la capacità di attrarre turisti sia dall'Italia che dall'estero: nato nel 1873, da allora svolge ogni anno un complesso di manifestazioni che attirano centinaia di migliaia di visitatori. I carri, che sono i più grandi e movimentati del mondo, sfilano lungo la passeggiata a mare viareggina. Il Carnevale di Viareggio non è solo la più spettacolare festa italiana, ma rappresenta le capacità artistiche e organizzative degli italiani nel mondo.

Purtroppo le manifestazioni del carnevale non sono ancora riconosciute a pieno titolo tra i beni culturali del nostro Paese, né il vigente codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 considera i beni culturali di natura immateriale alla stregua dei beni culturali di natura materiale, nonostante le convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, abbiano stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali. La crisi e i problemi di bilancio che hanno falciato le entrate dei comuni e delle regioni, hanno prodotto tagli potenzialmente devastanti per queste importanti manifestazioni. Da qui l'esigenza di prevedere, almeno per le manifestazioni carnevalesche di rilievo internazionale e per alcune di rilievo nazionale, un finanziamento costante e certo.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1 contiene una delega al Governo per la riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio con la finalità di inserirvi le espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali, ciò al fine di rendere possibile il riconoscimento delle attività e delle manifestazioni del carnevale come «beni culturali» a tutti gli effetti, in considerazione della loro rilevanza storico-culturale e turistica.

L'articolo 2 dispone, quindi, il riconoscimento di tali attività e delle iniziative ad esse collegate, istituendo un finanziamento specifico di 3 milioni di euro all'interno del Fondo unico per lo spettacolo, a tale fine rifinanziato a decorrere dal 2013. Il 50 per cento di tali risorse va alla Fondazione Carnevale di Viareggio, mentre con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, si provvede a ripartire il restante 50 per cento tra le altre manifestazioni carnevalesche di rilievo nazionale, in numero non superiore a otto.

Con l'articolo 3 si provvede, altresì, a istituire l'Accademia nazionale del carnevale con sede in Viareggio. L'Accademia promuove e tutela la cultura del carnevale, attraverso l'organizzazione di corsi di studi teorici e pratici volti a tramandare le abilità artigianali e le conoscenze culturali del carnevale nelle sue massime espressioni. L'Accademia organizza, inoltre, congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili istituzioni culturali; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse. Fornisce pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza ed eventualmente formula proposte.

È infine istituita la figura dei maestri d'ingresso dell'Accademia, ovvero i carristi riconosciuti dalla Fondazione del Carnevale di Viareggio in base al *curriculum* e alle abilità dimostrate nell'allestimento dei carri.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, si provvede a stabilire i corsi e le attività didattiche dell'Accademia e la definizione dei mestieri del carnevale ai quali gli iscritti all'Accademia potranno accedere e le modalità di conseguimento del relativo diploma.

L'articolo 4 reca la norma di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre nel codice il riconoscimento delle espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali in sintonia con le convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005;
- b) riformulare o sopprimere le disposizioni contenute nel citato codice in contrasto con la lettera a).

Art. 2.

(Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale)

1. Lo Stato riconosce il valore storico e culturale del carnevale nella tradizione italiana e le attività ad esso collegate, quali manifestazioni delle più antiche tradizioni popolari e di ingegno del popolo italiano, favorendone la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita un'apposita sezione nel Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le cui aliquote di riparto sono conseguentemente rideterminate per gli anni 2013 e seguenti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il Fondo unico per lo spettacolo è rifinanziato con 3 milioni di euro a decorrere dal 2013.

4. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 è destinato alla Fondazione Carnevale di Viareggio, il restante 50 per cento è ripartito, con il decreto di cui al comma 2, tra le altre manifestazioni carnevalesche di rilievo nazionale, in numero non superiore a otto.

Art. 3.

(Istituzione dell'Accademia nazionale del carnevale)

1. È istituita l'Accademia nazionale del carnevale, di seguito denominata «Accademia», con sede in Viareggio. L'Accademia promuove e tutela la cultura del carnevale, attraverso l'organizzazione di corsi di studi teorici e pratici volti a tramandare le abilità artigianali e le conoscenze culturali del carnevale

nelle sue massime espressioni.

2. L'Accademia organizza, altresì, congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili istituzioni culturali; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse; fornisce pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza ed eventualmente formula proposte.

3. Sono maestri d'ingegno dell'Accademia, i carristi riconosciuti dalla Fondazione del Carnevale di Viareggio in base al *curriculum* e alle abilità dimostrate nell'allestimento dei carri.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire i corsi e le attività didattiche dell'Accademia, la definizione dei mestieri del carnevale ai quali gli iscritti all'Accademia potranno accedere e le modalità di conseguimento del relativo diploma.

Art. 4.

(Copertura)

1. All'onere derivante dall'articolo 2 comma 3 e dall'articolo 3, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

